

5, 1985).

Le aree metropolitane vengono innanzitutto definite come «le zone del territorio nazionale con una popolazione residente non inferiore ad un milione di abitanti, caratterizzate dall'aggregazione, intorno ad un comune di almeno 500.000 abitanti, di più comuni i cui centri urbani abbiano tra loro continuità di insediamenti e rapporti di integrazione in ordine alle attività economiche e ai servizi essenziali della vita civile e sociale» (art. 39). L'individuazione e la delimitazione territoriale dell'area è effettuata dalla regione e, qualora essa venga a coincidere con il territorio di una circoscrizione provinciale, si può procedere alla costituzione di una provincia metropolitana che, in aggiunta alle ordinarie funzioni delle province, ha competenza per opere e interventi in materia di «difesa del suolo; tutela e valorizzazione delle risorse idriche; rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; raccolta e smaltimento dei rifiuti; protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali; infrastrutture produttive, turistiche e commerciali» (art. 44).

Questo regime differenziato per le aree metropolitane (e anche per le altre aree di intensa concentrazione, vedi art. 45) prevede necessariamente un intervento regionale; non vi è quindi un passaggio automatico a questo regime qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 39, ma si presuppone una decisione discrezionale del livello regionale di governo. Ma la conseguenza più rilevante che discende dall'esistenza di un'area metropolitana è la costituzione delle municipalità. L'art. 40 prevede infatti che «nei comuni con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti, compresi in un'area metropolitana, sono istituite le municipalità» e l'art. 41, dopo aver richiamato che alle municipalità spettano comunque i compiti già attribuiti alle circoscrizioni e poteri deliberativi per l'esercizio decentrato di funzioni organiche e per lo svolgimento di servizi comunali di base, sancisce che «alle municipalità sono conferite, in ogni caso, le seguenti attribuzioni: a) rilascio delle concessioni edilizie in conformità agli strumenti urbanistici deliberati dal comune; b) manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio e delle strutture comunali; c) gestione di servizi connessi all'edilizia scolastica e al diritto allo studio; d) gestione di servizi sanitari e sociali; e) gestione di servizi culturali, ricreativi, sportivi e del tempo libero; f) rilascio, nell'ambito di piani